

VIANINI LAVORI S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Montello n. 10

Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584,

R.E.A. n. 461019

Capitale Sociale di Euro 43.797.507 i.v. –



TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "*Vianini Lavori S.p.A.*" che è retta dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede della Società è in Roma.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze o stabilimenti sociali in Italia ed all'Estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ARTICOLO 3 – DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

La Società ha il seguente oggetto perseguibile sia in Italia che in ambito comunitario ed extracomunitario:

a) eseguire lavori di demolizione, sterri, movimenti di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato; edifici civili, industriali, monumentali e di altre tipologie, con opere connesse ed accessorie, sia con sistemi tradizionali che con il metodo della prefabbricazione; opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici, lavori speciali per l'edilizia; lavori stradali, opere stradali speciali, acquedotti e fognature, lavori di difesa e sistemazione idraulica; lavori idraulici speciali, lavori marittimi, dighe, gallerie, armamento ed opere ferroviarie; impianti per la produzione, la conversione, la trasformazione e la distribuzione di materie prime e derivati e di energia comprensivi delle relative opere murarie; lavori in carpenteria metallica; impianti di telecomunicazioni; fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; in generale, progettare e/o eseguire tutte le categorie di opere e prestazioni, generali e

specializzate, elencate nell'Allegato "A" di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni;

b) esercitare l'industria della produzione del cemento nonché della lavorazione dei manufatti in cemento e di industrie congeneri e complementari;

c) assumere appalti e concessioni, anche nella qualità di promotore e assuntore generale, di lavori, di servizi e di forniture pubbliche, di pubblico interesse o privato;

d) gestire, anche a titolo di corrispettivo per le opere e prestazioni realizzate, le opere assunte in appalto o concessione;

e) acquistare, vendere, amministrare, costruire, trasformare, locare, ristrutturare, gestire, anche ai fini dello sfruttamento commerciale, e mantenere, anche per conto terzi, immobili, sia rustici, sia urbani sia industriali che commerciali;

f) assumere partecipazioni in società concessionarie, a titolo esemplificativo, di strade e autostrade, porti, aeroporti, strutture ferroviarie, sistemi idrici e idroelettrici, reti di radio e telecomunicazione;

g) assumere partecipazioni in società concessionarie di servizi quali, a titolo esemplificativo, la produzione, il trasporto e la distribuzione di acqua, la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di gas, energia elettrica ed energia termica, i servizi di telefonia, radiotelefonia e radiotelecomunicazioni ed i trasporti;

h) assumere direttamente in regime di concessione o in ogni altra forma le opere e i servizi di cui ai precedenti punti f) e g);

i) promuovere e costituire imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie e di leasing, anche con la partecipazione di capitale pubblico; assumere partecipazioni in società a condizione che abbiano in qualsiasi modo affinità o attinenza con le attività sociali o che rappresentino investimenti, anche stabili, a carattere esclusivamente finanziario;

l) acquisire e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;

m) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria che abbia attinenza o affinità con le attività sociali, o che venga ritenuta idonea per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche;

n) per lo sviluppo delle attività la società ha facoltà di assumere mutui attivi e passivi, di dare garanzie e prestare avalli e fidejussioni a favore di terzi in qualsiasi forma.

ARTICOLO 5 – CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 43.797.507,00 (Euro quarantatremilionisettescentonovantasettemilacinquecentosette) diviso in numero 43.797.507- (quarantatremilionisettescentonovantasettemilacinquecentosette) azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Messaggero".

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Per le norme relative alle modalità di convocazione ed alla validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370 del codice civile nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

ARTICOLO 7 – AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 15 membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente fino a tre Vice Presidenti e fino a due Consiglieri Delegati; la legale rappresentanza della Società spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza singolarmente o congiuntamente a soggetti anche non dipendenti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'Art. 2381 cod. civ.

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere conferite Procure speciali, anche a soggetti non dipendenti della Società, dal Presidente, dai Vice Presidenti, o dai Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sue controllate, con periodicità almeno trimestrale. Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 8 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione al quale sono demandati i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione e la scissione di società nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

– il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 9 - CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.

ARTICOLO 10 – MAGGIORANZA

Per le deliberazioni del Consiglio vale il disposto dell'art. 2388 Cod. Civ.

Non è ammesso in Consiglio il voto dato per rappresentanza.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante video o teleconferenza a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente e ove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 11 – SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo

gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 12 – DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.

TITOLO III

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 14 - RIPARTIZIONE UTILI

Gli Utili netti di ciascun esercizio saranno ripartiti nel modo che segue:

- il 5% alla riserva ordinaria fino a che abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- l'1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione;

Il residuo tra i Soci in parte proporzionale al numero delle azioni, salvo diversa disposizione presa dall'Assemblea.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 15 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento anticipato l'assemblea nomina un liquidatore, determina i poteri, fissa il compenso ed impartisce direttive per la liquidazione.

ARTICOLO 16 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge.